



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 7 DEL 17-06-20

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI -
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17:45, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI
VENANZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali che di seguito si riporta:

Premesso che:

- nel sistema socio-solidale italiano si contano numerose forme di azione diretta dei cittadini, singoli od associati, per la cura della città; tali forme di collaborazione, riconducibili alla forte tradizione civica della comunità locale, trovano un riconoscimento anche all'interno dello Statuto comunale;
- l'art. 118, comma 1, Cost. attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative;
- l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- ai comuni è riconosciuta costituzionalmente e dalla norma primaria la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolgendo tali funzioni “anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3 c. 5 D.Lgs. 267/2000);
- che alcune Associazioni presenti sul territorio hanno offerto la loro disponibilità allo scopo di collaborare con il Comune e la Comunità di Ussita per la realizzazione di obiettivi volti al recupero ed alla manutenzione di aree verdi e di spazi pubblici;

Ritenuto che si possa far fronte a tale bisogno applicando in concreto i principi di:

- economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza;
- proporzionalità, sussidiarietà verticale e orizzontale (soprattutto in materia di partenariato pubblico – privato, art. 3, comma 5, D.Lgs. 267/2000), giusto procedimento partecipativo, obbligo di motivazione delle scelte;

Richiamate le seguenti disposizioni in ordine al principio di sussidiarietà:

- art. 118 Cost. secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (c.d. sussidiarietà orizzontale);
- artt. 3, c. 5 e 13, c. 1, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali:
 - o 3 c. 5: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
 - o 13 c. 1: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

Visto l’art. 119 TUEL secondo cui “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi” in applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Ritenuto, dunque, opportuno valorizzare e incoraggiare la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della collettività locale, anche in termini di condivisione e di partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una società equa e responsabile;

Rilevato, altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso l’azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

1) L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”:

* Art. 1, commi 3 e 4: “gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale (...) nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, (...) associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;

* art. 6 (Funzioni dei comuni): “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale”;

2) L. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”:

* Costituiscono finalità e oggetto della legge (art.1) il riconoscimento del “valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il

suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”.

3) Art. 4, commi 6-8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), che stabilisce specifiche disposizioni di favore per le associazioni di promozione sociale.

Visti, in particolare, gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Propone al Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale di deliberare quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore dall'esecutività del presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Affari
Generali

Romina Cecola

Ritenuto che la stessa risponde agli indirizzi di questa gestione commissariale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento in oggetto entrerà in vigore dall'esecutività del presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

SETTORE "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. Fraticelli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 05-09-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 05-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCUDERINI VENANZIO
